

**CIRCOLARE N° 25 DEL 21/11/2022**

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022, n. 270, il decreto legge del 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto “Aiuti-quater”) – in vigore dal 19 novembre 2022 – che prevede un ulteriore pacchetto di norme con l’obiettivo di contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia e sostenere l’economia.

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

**MISURE PER CONTRASTARE IL CARO GAS E ENERGIA**

Crediti d’imposta alle imprese anche sulle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Il decreto ribadisce l’ammontare dei contributi straordinari già riconosciuti per ottobre e novembre 2022:

1. 40% alle imprese energivore
2. 30% a quelle non energivore, dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW sui costi riferiti alla componente energetica; (iii) 40% alle imprese gasivore e a quelle non gasivore sul gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Alle imprese energivore il bonus spetta anche sulla spesa per l’energia prodotta e autoconsumata a dicembre ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa anch’essa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia.

I crediti sono sfruttabili soltanto in compensazione, senza applicazione degli ordinari limiti di carattere generale, entro il 30 giugno 2023.

Alla stessa data del 30 giugno 2023 viene differito anche il termine per l’utilizzo dei bonus riferiti ai mesi di ottobre e novembre 2022 e quelli del terzo trimestre 2022, che i relativi provvedimenti istitutivi avevano invece fissato, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 31 dicembre 2022.

I crediti d’imposta non concorrono al reddito d’impresa né alla base imponibile Irap e sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, sempre che non venga superato l’ammontare del costo sostenuto. Inoltre, i crediti in questione sono cedibili, esclusivamente per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni soltanto se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia), che, in ogni caso, dovranno fruirne entro la medesima data del 30 giugno 2023.

I beneficiari dei crediti, compresi quelli relativi al terzo trimestre 2022, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del bonus non ancora utilizzato, l’importo maturato nel 2022.

L’adempimento andrà effettuato entro il 16 marzo 2023, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto “Aiuti quater”.

Viene previsto che dal 19 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022:

Proroga dei bonus per energia e gas (art. 1)

Accise ed IVA sui prodotti petroliferi e sul gas (art. 2)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. benzina: 478,40 euro per mille litri;</li> <li>2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;</li> <li>3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;</li> <li>4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;</li> </ol> </li> <li>• l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.</li> </ul> <p>Per contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, viene previsto che le imprese residenti in Italia possano richiedere la rateizzazione, in un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.</p> <p>Per ottenere la rateizzazione occorre presentare apposita richiesta ai fornitori secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico. Il tasso di interesse eventualmente applicato non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata. È possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ricevere una fideiussione assicurativa contro garantita da Sace;</li> <li>• chiedere alle banche finanziamenti garantiti da Sace.</li> </ul> <p>La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive. L'adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 per le imprese energivore, gasivore e non (art. 1 DL n. 176/2022 e art. 1 DL n.144/2022).</p>	<p>Rateizzazione bollette per le imprese (art. 3, co. 1-9)</p>
<b>ALTRE MISURE</b>	
<p>Per contrastare gli effetti negativi legati al caro bollette, è ulteriormente incrementato a 3.000 euro, per l'anno 2022, il limite del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti, che il Decreto "Aiuti-bis" aveva già innalzato dai 258,23 euro, ordinariamente previsti dal Tuir (articolo 51, comma 3), a 600 euro (articolo 12, DI 115/2022).</p> <p>Si ricorda che per il 2022 è stato altresì ampliato il campo di applicazione dell'agevolazione, ricomprendendovi anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.</p> <p>In caso di superamento della soglia di esenzione, è tassato l'intero importo dei benefit erogati.</p> <p>È istituito un nuovo credito d'imposta a favore dei soggetti passivi Iva tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati sui corrispettivi giornalieri. L'adeguamento dei registratori, effettuato nel 2023, alle necessità legate alla "lotteria degli scontrini" darà diritto a un bonus pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo di 50 euro per ciascun apparecchio.</p> <p>L' esercente potrà fruirne in F24, senza applicazione degli ordinari limiti annuali in materia di compensazioni, a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura per l'aggiornamento degli strumenti, il cui pagamento dovrà essere effettuato con modalità tracciabile.</p> <p>Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti- quater, definirà le modalità attuative della disposizione, anche</p>	<p>Welfare aziendale (art. 3, co. 10)</p> <p>Credito d'imposta per registratori telematici (art. 8)</p>

<p>per consentire il rispetto del plafond di spesa messo a disposizione (fissato in 80 milioni di euro).</p> <p>In materia di superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020) sono previste le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la percentuale di detrazione per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche e dalle ONLUS. APS e OdV, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione la detrazione viene così riformulata: 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, 70% per quelle sostenute nell'anno 2024 e 65% per quelle sostenute nell'anno 2025;</li> <li>• slitta dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine ultimo per completare i lavori relativi agli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati; per i lavori su unità unifamiliari, ai fini della detrazione occorre essere proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento;</li> <li>• per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Per il calcolo di tale reddito di riferimento occorre sommare i redditi complessivi, dell'anno precedente quello in cui si sostiene la spesa, del richiedente e, se presenti nel nucleo familiare, del coniuge (o convivente o unito civilmente) e dei familiari fiscalmente a carico. L'importo così ottenuto va diviso per un coefficiente che è pari a 1 se c'è solo il richiedente. In presenza del coniuge/convivente/unito civilmente, al coefficiente si aggiunge 1; se c'è un familiare a carico si aggiunge 0,5; con due familiari si aggiunge 1; con tre o più familiari si aggiunge 2;</li> <li>• per tutti i lavori in corso e per chi è in possesso di Cila alla data del 25 novembre 2022 (in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori deve essere adottata in data antecedente al 25 novembre 2022) continuerà a valere lo sconto massimo del 110%; lo stesso dicasi per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;</li> <li>• stessa percentuale del 110% viene confermata per la ricostruzione delle abitazioni che ricadono all'interno del cratere sismico.</li> <li>• viene mantenuta l'agevolazione massima al 110%, per gli interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture sociosanitarie, fino al 2025;</li> <li>• per gli interventi rientranti nel Superbonus, i crediti d'imposta corrispondenti alla cessione del credito o allo sconto in fattura relativi a comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle</li> </ul>	<p>Superbonus (art. 9)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

entrate da parte del fornitore o del cessionario. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani